

Proposta per un

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹ (in appresso denominato "il regolamento di base"), e in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni²,

considerando che:

- (1) è necessario favorire l'adozione di nuovi requisiti e procedure amministrative nel regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione³, per l'emissione di permessi di volo, apportando le modifiche del caso al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione;
- (2) i provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia⁴ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1, del regolamento di base;
- (3) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere⁵ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base.

¹ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

² GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).

³ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

⁴ [Parere n. 04/2007]

- (4) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è qui modificato come segue:

1) La lettera a) del paragrafo M.A.707 è sostituita dalla seguente:

“a) Per poter svolgere la revisione della navigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, un'impresa deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione di aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel M.A., capitolo I, ovvero a rilasciare un permesso di volo conformemente al paragrafo 21.A.711(d). Oltre ai requisiti descritti in M.A.706, questo personale deve avere acquisito:

1. almeno 4 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità;
2. un'apposita licenza prevista nella parte 66 o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e
3. un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e
4. una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata.”

2) La lettera b) del paragrafo M.A.711 è sostituita dalla seguente:

b) Inoltre, un'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità può essere autorizzata:

1. a rilasciare un certificato di revisione della navigabilità, oppure;
2. a formulare una raccomandazione per la revisione della navigabilità ad uno Stato membro di registrazione, oppure;
3. a emettere un permesso di volo conformemente alla parte 21A.711(d), compresa l'approvazione delle condizioni di volo conformemente alla parte 21A.710(a)(3), secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la manutenzione, e quando l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di per sé controlla, in base alla propria approvazione, la configurazione dell'aeromobile ed attesta la conformità con le condizioni di progetto approvate per il volo, e quando per quel particolare aeromobile l'impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

3) L'appendice VI, modulo 14 dell'AESA, è modificata inserendo una nuova colonna intitolata “Emissione dei permessi di volo autorizzata” nella tabella posta a pagina 1, a destra della colonna denominata “Verifica dell'aeronavigabilità autorizzata”, come di seguito specificato:

⁵ [Da formulare.]

Tipo di aeromobile	Riferimento del programma di manutenzione approvato	Revisione della navigabilità autorizzata	Emissione dei permessi di volo autorizzata	Impresa/e operante/i in base al sistema di qualità
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionatoto	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	
	, revisionato	Sì	Sì	

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione